
IL TRIBUNALE DI PADOVA

1° SEZ. CIVILE - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 684/12

introdotto da:

Agbontaen Ibude (Avv. E. Squillace, M. B. Gasparini),

nei confronti di:

Acegas s.p.a. (Avv. M. berto, G. Bridda)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

il ricorrente ha chiesto in via d'urgenza che, accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con Acegas Aps s.p.a., si ordini a quest'ultima di reintegrarlo nel posto di lavoro.

Il ricorrente era formalmente dipendente della cooperativa La Casona Onlus, aggiudicataria di un contratto di appalto per la pulizia, lo spezzamento manuale e la raccolta rifiuti da aree pubbliche nel centro storico del Comune di Padova.

Il ricorrente è stato licenziato dalla cooperativa in data 16.10.11.

La società convenuta si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda.

Preliminarmente, ritiene il giudicante che sia infondata l'eccezione di decadenza avanzata dalla resistente.

E' ben vero che alla fattispecie si applica l'art. 32, c. 4° lett d) l. 183/10, e quindi l'azione nei confronti dell'utilizzatore è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni. Tuttavia tale onere di impugnazione, essendo di nuova introduzione per le fattispecie di illecita intermediazione di lavoro, non poteva che decorrere dall'entrata in vigore della l. 4.11.10 n. 183, e non quindi dalla

data del licenziamento, e pertanto l'impugnazione di licenziamento, comunicata ad Acegas Aps (assunto quale effettivo datore di lavoro) in data 19.1.12 risulta tempestiva, tenuto conto della vacatio legis.

Nel merito, sulla base della valutazione sommaria propria del procedimento cautelare, il ricorso è fondato.

Si tratta di vedere chi esercitasse il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.

Orbene, ci si aspetterebbe che il contratto di appalto individuasse l'area che deve essere pulita, lasciando l'appaltatore libero di organizzare il servizio.

Viceversa, nel contratto di appalto si stabilisce il numero di persone che deve essere impiegato, differenziandole tra giorni feriali e giorni festivi; l'orario in cui l'attività deve essere svolta, differenziato per ogni unità lavorativa; l'obbligo dell'impresa di intervenire anche in aree non inserite nel programma originario, su richiesta anche telefonica di Acegas.

Non è contestato che il destinatario delle richieste di Acegas fosse uno dei lavoratori impiegati nelle operazioni di pulizia (si dà anzi atto da parte della resistente che per un certo periodo fu lo stesso ricorrente), così che quella richiesta si configurava già essa, sin dall'inizio, come esercizio del potere gerarchico direttamente da parte di Acegas sui lavoratori impiegati nell'attività di pulizia.

L'appalto inoltre prevedeva la fornitura da parte di Acegas dei più minuti beni strumentali, compresi i sacchetti porta rifiuti, confermando in tal modo l'inadeguatezza organizzativa e la mera apparenza imprenditoriale della cooperativa appaltatrice.

Infine, il capitolato di appalto precedeva espressamente che, in caso di impossibilità di esecuzione del servizio (per neve, ghiaccio o altri eventi), Acegas comunicasse al referente della cooperativa (come detto un lavoratore come gli altri), con un preavviso anche solo di tre ore l'adibizione ad altri servizi che si rendessero necessari, a discrezione di Acegas (quali lo spargimento di sale o lo sgombero della neve).

Pare al giudice che sia in tal modo provato per tabulas l'esistenza di un potere di conformare la prestazione lavorativa direttamente in capo al committente.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal raffronto del comportamento processuale delle parti, perché, mentre il ricorrente ha fornito riscontri in fatto specifici (a cominciare dal numero di cellulare del referente Acegas che lo contattava), il procuratore dell'impresa nulla ha saputo dire sulle modalità del rapporto.

Lo stato di disoccupazione, la pregressa retribuzione assai contenuta, l'esistenza di una numerosa famiglia senza altre significative fonti di reddito (la moglie risulta avere solo un rapporto di lavoro part time) attestano l'esistenza del pericolo.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.


ordina ad Acegas s.p.a. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e di accertare l'offerta delle prestazioni lavorative;

condanna Acegas s.p.a. a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2300,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva.

In Padova, li 22.5.12.

Il Giudice

Dott. Mauro Dallacasa



Depositata nella Cancelleria del
Tribunale Sez. Lavoro di Padova
il 23 MAG. 2012

CANCELLIERE
R. eomari